

**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE "B. MIRAGLIA"**

**Via Vigna del Principe**

**88816 STRONGOLI (KR)**

tel. 0962/818345 - cod. fisc. 81005470794 - cod. mecc. KRIC80900B

e-mail: kric80900b@istruzione.it - pec: kric80900b@pec.istruzione.it

sito web: [www.iostrongolikr.edu.it](http://www.iostrongolikr.edu.it)

Ai Sigg. Docenti

sito web

**OGGETTO: Direttiva del D.S. concernente la disciplina della vigilanza sugli alunni**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- **VISTO** l'art. 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;
- **VISTO** il CCNL 2007 secondo cui la vigilanza è un preciso obbligo dei docenti collaboratori scolastici;
- **TENUTO CONTO CHE tra i doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono**

**EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA  
PER L'A.S. 2022/2023**

**QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ**

**La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico**, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a sé stessi.

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario secondo la normativa vigente. **L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80) e durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.**

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: *"In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"* (2047). [...] *I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto "* (2048).

**Firmato digitalmente da MARINA AGOSTINO**

L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: *“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”*.

**Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della “culpa in vigilando”; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.**

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate.

Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione.

### **Art. 1 Vigilanza ed orario di servizio**

La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è un obbligo.

Accoglienza. Art. 27 del C.C.N.L. 2006/09 (Docenti) – *“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi **in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (e delle loro ore di insegnamento)** e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”*.

Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della **“culpa in vigilando”**; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

### **Art. 2 Norme di servizio**

Ogni docente in servizio alla prima ora sarà **presente almeno cinque minuti** prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.

**Gli alunni varcheranno l'ingresso della scuola solo al suono della campanella, vigilati all'ingresso dai collaboratori scolastici. I docenti avranno cura di aspettare gli alunni in classe.**

### **Art. 3 Sostituzioni di colleghi assenti.**

Per la sostituzione dei docenti assenti, si utilizzano i seguenti criteri, indicati in ordine di priorità:

1. Docente libero per assenza della classe;
2. Docente con ore a disposizione per completamento orario;
3. Docente con ore da recuperare;
4. Docente con ore di potenziamento;
5. Utilizzo della compresenza, prioritariamente all'interno della propria classe;
6. Insegnante di sostegno, nella sua classe o in altra e in orario di servizio, in assenza dell'alunno seguito;
7. Se l'assenza del Docente è nota almeno un giorno prima, si potrà fare ricorso ad una riorganizzazione dell'orario giornaliero/settimanale con comunicazione alle famiglie;

8. Insegnante disponibile allo svolgimento di ore eccedenti, previa autorizzazione della D.S. (circolare prot. n° 10168 del 26/10/2022);
9. Altro docente anche di altri plessi, ma dello stesso ordine scolastico, con ore eccedenti il proprio orario di servizio;

**IN CASO DI URGENZA INDIFFERIBILE SI PROVVEDERA' A:**

1. Sdoppiare a rotazione le codocenze quali che siano (ad es.: Docente di sostegno<sup>1</sup>. resta in classe con l'alunno seguito purché non in situazioni di gravità e il docente curricolare vigila la classe scoperta; il docente ITP va a coprire la supplenza, mentre il docente di materie tecniche resta nella propria classe; sdoppiamento di tutte le compresenze in tutti gli ordini di scuola);
2. Distribuire gli alunni nelle altre classi del plesso di appartenenza per la costituzione di gruppi eterogenei di attività, fino ad un numero massimo degli alunni per classe ai sensi del DPR 81/2009.

I collaboratori scolastici devono vigilare sulla classe fino all'arrivo del docente.

**Art. 4 Malesseri/infortuni**

In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l'insegnante presente con la massima tempestività:

- richiederà l'intervento del D.S. o dell'addetto al primo soccorso o dei collaboratori del D.S. o del referente di plesso;
- richiederà l'intervento dei collaboratori scolastici;
- contemporaneamente provvederà ad avvisare la famiglia dell'alunno infortunato;
- nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (n° tel. 118), utilizzando, in via prioritaria il telefono della scuola o, in situazione di estrema emergenza o in caso di mancato funzionamento delle linee telefoniche della scuola, anche il telefono privato.

**Si diffida tutto il personale scolastico da qualsivoglia iniziativa personale.**

In caso d'infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere:

- generalità dell'alunno, sede e classe ecc;
- dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito;
- nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante;
- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante.

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.

In caso di incidenti o malori di una certa gravità si avviseranno tempestivamente i genitori e si avviserà immediatamente il 118. In caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irraggiungibili, l'alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico.

---

<sup>1</sup> in caso di assenza del docente curricolare, se nella classe c'è la presenza di un docente di sostegno, si avvale del suddetto docente che condivide la stessa classe; in base al principio della contitolarità dell'insegnante di sostegno (art 13 comma 6 della L.104/92), in questi casi non si parla nemmeno di supplenza, ma di diversa organizzazione dell'attività didattica;

E' necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

#### **Art. 5 Assenze alunni**

Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli allievi, controllando la regolarità della giustificazione ed, eventualmente, segnalando alla Presidenza ed ai Collaboratori del DS anomalie, ivi comprese le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche.

#### **Art. 6 Uscite alunni durante le lezioni**

Le **uscite degli studenti dall'aula, durante le ore di lezione**, possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato al bisogno.

Nei bagni la responsabilità della vigilanza è dei collaboratori scolastici, compatibilmente con il diritto alla privacy dovuto soprattutto agli alunni più grandi.

Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi (e nei servizi igienici per quanto possibile) è effettuata dal personale collaboratore scolastico.

Il personale collaboratore scolastico segnalerà immediatamente all'ufficio di presidenza ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi. La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta.

**Gli alunni non dovranno mai essere utilizzati per lo svolgimento di mansioni all'esterno dell'aula scolastica (fare fotocopie...)**

**Il docente che allontana dall'aula un alunno (azione mai autorizzata dal D.S.) se ne assume la responsabilità ed è consapevole dei rischi in cui incorre (omessa vigilanza, culpa in vigilando in caso di incidenti/infortuni).**

**Si ricorda che si potrebbero determinare responsabilità penali, civili, amministrativo-patrimoniali e disciplinari. Gli alunni presenti nella scuola quindi, non possono essere lasciati senza la sorveglianza ed il docente risponde delle lesioni/danni che l'alunno potrebbe provocare a sé o ad altri, nel periodo in cui è sottoposto alla sua vigilanza, a meno che l'insegnante o il preposto non dimostri la causa di forza maggiore.**

#### **7. Accesso ai servizi igienici**

I collaboratori dovranno assicurare una vigilanza attenta e costante nei pressi dei servizi igienici, intervenendo in caso di criticità e segnalando poi l'accaduto al Docente collaboratore del Dirigente. Per la scuola secondaria, si suggerisce ai docenti di vagliare l'ipotesi di consentire alle alunne di recarsi ai servizi igienici anche in due, a seconda delle necessità. Per i ragazzi, si suggerisce di consentire l'uscita dall'aula uno per volta. Il docente avrà cura di monitorare il tempo che l'alunno trascorre fuori dall'aula e intervenire tempestivamente nel caso in cui l'assenza dovesse protrarsi.

#### **Art. 8 Rapporti docenti/alunni**

**Gli insegnanti, nel rapporto con gli alunni, avranno cura di interagire in modo pacato e senza alcuna forma di intimidazione, utilizzando uno stile comunicativo improntato sulla dialettica. Mai devono essere usate offese nei confronti degli alunni e messi in atto comportamenti che**

**ledono la dignità dell'alunno, minando il suo senso di autostima.** Comportamenti scorretti o lesivi della dignità del personale o dei compagni da parte degli alunni vanno annotati sul registro per i provvedimenti del caso.

In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni e per comportamenti particolarmente gravi, oltre che annotare i fatti sul registro di classe è opportuno che i docenti della classe stilino un progetto pedagogico-educativo, da condividere con la famiglia, volto al recupero del disagio scolastico, al fine di prevenire comportamenti che poi trovano il naturale approdo nel bullismo e/o cyberbullismo.

### **Art. 9 Uscita alunni al termine delle lezioni**

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente fino all'uscita principale della scuola (**gli alunni non devono sostare nei corridoi prima del suono della campanella**).

Nello scendere/salire le scale e nel raggiungere l'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci. In particolare:

- a) il docente deve vigilare affinché i ragazzi non corrano per le scale e non spingano i compagni;
- b) deve mettere in atto tutte quelle strategie educative che riterrà più opportuno per garantire un'uscita ordinata.

In caso di delega, il personale presente deve verificare se la persona che preleva l'allievo, corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria . In nessun caso l'allievo può essere prelevato da persona minorenni o sconosciuta o non delegata.

Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, affidano l'alunno al collaboratore scolastico.

### **Art. 10 Cambio ora lezione**

I docenti avranno cura di lasciare gli studenti, a fine ora di lezione, o in custodia al collega o al collaboratore scolastico; se i collaboratori sono già impegnati, si prega i docenti di **effettuare lo scambio nel tempo più breve possibile.**

I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità. Tutti i docenti coinvolti nelle catene dei cambi devono essere puntuali.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai collaboratori del D.S. o ai referenti di plesso che, a loro volta, avviseranno l'Ufficio di Presidenza.

I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula (arrivo qualche minuto prima dell'inizio della lezione). Il docente non impegnato nell'ora successiva attenderà l'arrivo del collega in orario. Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare attese nei cambi previsti.

**Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario;** essi attenderanno l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto, restando seduti al proprio posto.

### **Art. 11 Esperti esterni**

Qualora siano espletate attività curriculari, inserite nel PTOF, che prevedano la presenza di esperti esterni, si rammenta ai docenti che **la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta in capo al docente**. Pertanto, nel caso di intervento in classe di “esperti”, l’insegnante deve restare nella classe ad affiancare l’ “esperto” per tutta la durata dell’intervento.

I genitori possono essere invitati a Scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli, né degli altri bambini.

### **Art. 12 Vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”**

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie alunni disabili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o da chi ha mansione specifica (personale ATA ex-art. 7 CCNL 2005) o dal docente della classe. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

### **Art. 13 Spostamento alunni**

Gli alunni che si recano al campetto polivalente, nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche, devono essere accompagnati sempre dai docenti.

La sorveglianza nel campetto è affidata all’insegnante. Grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva, attenendosi alle istruzioni già impartite.

### **Art. 14 Entrate in ritardo/Uscite anticipate**

Le entrate in ritardo vanno sempre giustificate dal docente in classe. Nel caso che la giustificazione non sia presentata contestualmente all’entrata in ritardo, il docente che accoglie l’alunno deve annotare, sul registro di classe, nello spazio del giorno successivo, l’obbligo della giustificazione da parte dello studente.

Se un alunno prevede di entrare a Scuola a lezioni già avviate, per gravi motivi, la famiglia dovrà avvisarne per iscritto l’insegnante.

Nessun allievo minorenni può lasciare l’Istituto durante l’orario scolastico. L’uscita anticipata viene richiesta per iscritto dal genitore e custodita dal docente in apposita cartellina. Gli alunni devono, comunque, essere ritirati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne.

### **Art. 15 Frequenze irregolari**

Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il docente di classe deve avvisare e convocare per iscritto la famiglia dello studente. Esperiti inutili tentativi, il docente avrà cura di avvisare l’ufficio alunni per gli adempimenti di competenza.

### **Art.16 Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d’istruzione**

La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni, di norma (C.M.n.291/92). In caso di partecipazione di uno o più

alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti ad illustrare alle classi le finalità didattiche e i contenuti culturali del viaggio, avendo cura di effettuare alcune attività di preparazione al viaggio stesso; è obbligatorio che tutti i partecipanti al viaggio siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni. I genitori (genitori di alunni con particolari problemi di salute certificati), che partecipano ai viaggi di istruzione, non hanno obblighi di vigilanza, pertanto non possono sostituirsi ai docenti, ma possono affiancare gli insegnanti nel delicato compito della vigilanza.

#### **Art. 17 Ricevimento dei genitori.**

Gli insegnanti avranno cura di ricevere i genitori durante l'ora di ricevimento, **mai durante l'ora di lezione (o di programmazione)**, per non sottrarre tempo alla lezione stessa e incorrere in spiacevoli inconvenienti dovuta ad una mancata vigilanza della scolaresca.

#### **Art. 18 Accesso ai locali scolastici.**

Nei locali scolastici non possono accedere persone estranee, per ragione di sicurezza e tutela dei minori, se non previa autorizzazione del D.S.. Lo stesso dicasi per i tecnici che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale. I genitori non possono accedere alle classi, per non interrompere l'attività didattica, se non per casi urgenti e comunque sempre con la relativa autorizzazione del D.S. o del docente collaboratore. Per comunicazioni urgenti ai figli possono rivolgersi ai collaboratori scolastici. E' compito del personale scolastico far rispettare questa disposizione e assicurarsi che un genitore, prima che entri in classe, abbia la relativa e necessaria autorizzazione.

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti"

La sorveglianza dell'atrio e dei corridoi (durante le ore di lezione) è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA.

I collaboratori scolastici collaboreranno alla vigilanza sull'ingresso e sull'uscita degli alunni; pertanto dovranno:

- essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;

- comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
- vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
- riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
- accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano state preventivamente autorizzate;
- sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
- impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai suoi collaboratori particolari situazioni
- accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
- impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti, ...) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni
- I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente al DSGA.
- È fatto obbligo ai collaboratori scolastici ed al personale del Servizio di Prevenzione e Protezione appositamente incaricato di controllare periodicamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

I collaboratori scolastici durante le ore di lezione dovranno:

- controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- segnalare immediatamente, nell'ordine, al coordinatore di classe, ai collaboratori del DS, e successivamente al DS qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione;
- rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni.

Le presenti disposizioni costituiscono obbligo di servizio per tutto il personale della scuola; la mancata osservanza comporterà responsabilità disciplinare e verrà sanzionata come previsto dal Codice Disciplinare pubblicato sul sito web dell'istituto, fatte salve le ulteriori responsabilità previste dalla normativa vigente.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott.ssa Marina Agostino